# COMMISSIONE I

## AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

## LXV.

# SEDUTA DI VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1950

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 685

**Disegno di legge** (*Seguito della discussione*):

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato (975) . . . . . 685

PRESIDENTE . . . . . 685, 692, 694

MOLINARI, *Relatore*. 686, 688, 691, 692, 693

TURCHI . . . . 686, 688, 691, 692, 693, 694

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio* 686, 690, 691, 692. 693

BIMA . . . . . 688

LUCIFREDI . . . . . 689

SAILIS . . . . . 689, 691

NUMEROSO . . . . . 689, 692

RUSSO CARLO . . . . . 690, 693

DELLE FAVE . . . . . 691

CORBI . . . . . 691, 692

**Disegni di legge** (*Discussione e approvazione*):

Erezione in ente di diritto pubblico della Fondazione « Gerolamo Gaslini » con sede in Genova. (1594) . . . . . 694

PRESIDENTE . . . . . 694, 695, 696

ROSSI PAOLO, *Relatore* . . . . . 694

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 695, 696

LUCIFREDI . . . . . 695

PAG.

Applicazione per l'anno 1949 ai comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 (1478) . 696

PRESIDENTE . . . . . 696, 697

QUINTIERI, *Relatore* . . . . . 696

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 697

**La seduta comincia alle 9,15.**

RUSSO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Carpano Maglioli, Carignani e Montelatici.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato. (975).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative e di at-

tuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

Nessun altro essendo iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali non di ruolo interessati debbono farne domanda in carta legale, corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, all'amministrazione presso la quale prestano servizio. Questa, nel caso previsto dall'articolo 2 del predetto decreto, la trasmette con un rapporto informativo all'amministrazione nella quale è chiesto il collocamento nel ruolo speciale. Per il titolo di studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita può farsi riferimento agli atti in possesso dell'amministrazione.

« La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da questa data ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Ritengo che nell'esaminare questo primo articolo ed i successivi del disegno di legge, si dovranno tener presenti anche gli articoli della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi, n. 576, sullo stesso argomento.

Ho predisposto, per parte mia, alcuni emendamenti che, sia pure con riferimento al disegno di legge governativo, porteranno alla modificazione di quasi tutti gli articoli: in essi si tiene conto della discussione già avvenuta, dei rilievi espressi dall'onorevole Turchi nonché di altri emendamenti già predisposti.

Proporrei, anzitutto, di modificare l'articolo 1, con una aggiunta di carattere generale, costituita dallo spostamento del primo comma dell'articolo 4 al principio dell'articolo 1. Tale emendamento aggiuntivo, che diverrebbe primo comma dell'articolo, è del seguente tenore:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo, compresi quelli a ferma temporanea, assunti nell'impiego non di ruolo, sempreché all'atto dell'assunzione sussistessero le condizioni per una regolare nomina ».

Desidero fare presente, peraltro, la necessità di un temperamento. Tutti sanno che il decreto legislativo n. 262 ha presentato, nell'attuazione pratica, questa anomalia: l'articolo 1 stabilisce che gli impiegati civili non di ruolo acquisiscono il diritto ad essere ammessi nei ruoli transitori qualora abbiano la presenza in servizio alla data del decreto. Ora il decreto 262 porta la data del 7 aprile, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile ed è entrato in vigore il primo maggio. In queste tre date giocano alcuni elementi di cui non credo si possa non tener conto in queste norme di attuazione. Infatti, prima che fosse pubblicato il decreto, parecchie amministrazioni hanno continuato ad assumere personale avventizio, in modo che, quando il decreto è andato in vigore, cioè il primo maggio, parecchie persone erano state assunte nell'intervallo tra il 7 aprile e questa data. A stretto rigore, stando alla dizione dell'articolo 1 del decreto n. 262, esse non potrebbero essere immesse nei ruoli transitori, perché prima condizione è la presenza in servizio al 7 aprile.

Si dovrebbe, in questa situazione, venire a considerazioni non del tutto lodevoli verso certe amministrazioni le quali, pur sapendo che in quei giorni era in via di pubblicazione il decreto, continuarono ugualmente ad assumere del personale che, a stretto rigore, non si sarebbe potuto trovare nelle condizioni di avere il beneficio del decreto stesso. D'altra parte non si può fare colpa al personale che in quei giorni veniva assunto, affermando che esso doveva sapere che non avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni stabilite dal decreto.

Questa è una situazione da tener presente perché coinvolge parecchie centinaia di persone.

Premesso questo, sebbene questo punto non sia stato preso in esame nel testo concordato con l'onorevole Ministro Petrilli, che ha dato a questo studio tutta la sua attività animata dalle migliori intenzioni, penso che lo stesso Governo potrebbe aderire a modificare l'articolo 1 delle norme integrative, nel senso di comprendere nel beneficio del decreto numero 262 tutti quegli avventizi che furono assunti fino al primo maggio 1948.

TURCHI. Io sono d'accordo, tant'è vero che ho fatto la stessa proposta in un mio emendamento all'articolo 4.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Qui stiamo predisponendo le norme di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e, in sede di norme di attuazione, il Governo si era limitato a predisporre un di-

segno di legge che fosse, nei suoi elementi essenziali, in conformità dei principî che erano stati accolti legislativamente in quel decreto n. 262, il quale, come è noto, dice che verranno sistemati nei ruoli speciali transitori i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio alla data del decreto stesso. Il decreto porta la data del 7 aprile 1948, ed anche la proposta di legge Di Vittorio e Santi prevede la immissione nei ruoli transitori degli avventizi assunti fino a questa data.

V'era quindi piena corrispondenza in questo punto tra la proposta Di Vittorio e Santi e quella governativa.

Ora il relatore di questa Commissione vorrebbe spostare, come ha già proposto con un emendamento all'articolo 4 l'onorevole Turchi, questa data al 1° maggio: e quindi ampliare la cerchia delle persone che dovrebbero essere collocate nei ruoli speciali transitori. Egli giustifica questa proposta col rilevare che il decreto 7 aprile 1948 fu emanato effettivamente sotto questa data, ma pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16, e poiché non portava nessuna data speciale per l'entrata in vigore, entrò in vigore dopo il normale periodo di *vacatio legis*, cioè il 1° maggio 1948. Questo decreto portava all'articolo 12 una disposizione di questo tenore: « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni dello Stato di assumere altro personale non di ruolo ». Ma si è verificata questa situazione abbastanza incongrua: il divieto di assumere altro personale non di ruolo sembrava che avesse decorrenza soltanto dal 1° maggio 1948; e che quindi tra la data di emanazione del decreto 7 aprile e quella di pubblicazione (16 aprile) e la data di entrata in vigore (1° maggio) si potesse assumere da parte delle amministrazioni, altro personale avventizio.

Mi sono reso conto di questa situazione incongrua, che non va certamente a lode delle amministrazioni che hanno assunto personale non di ruolo tra il 7 aprile e il 1° maggio 1948; né si può dire che sia questa una situazione di buona fede nel senso giuridico della parola, cioè nell'ignoranza di una realtà giuridica che veniva posta in essere attraverso il decreto n. 262, perché le amministrazioni non potevano ignorare le conseguenze che si sarebbero verificate assumendo del personale non di ruolo anche dopo quella data, entro la quale veniva decisamente stabilita la possibilità di entrare nei ruoli transitori. Mancava quell'ignoranza che è il presupposto della così detta buona fede in senso giuridico. Ma dal 16 aprile non erano più in buona fede neppure le persone assunte in servizio, perché anche esse sapevano che non avrebbero potuto essere collocate nei ruoli speciali transitori.

Potrei anche aderire alla proposta dell'onorevole Molinaroli, devo però far presente anche questa realtà: il decreto legislativo n. 262 non ha introdotto per la prima volta il divieto di assunzione di personale non di ruolo, perché esso fu preceduto dal decreto n. 207 del 1947 in cui si sanciva in un articolo (che aveva precisamente lo stesso numero 12) il divieto assoluto di assumere dell'altro personale non di ruolo. E ciò era stabilito con una prescrizione molto più rigorosa che non fosse quella dell'articolo 12 del decreto n. 262, perché il decreto n. 207 non solo poneva lo stesso divieto, ma diceva qualche cosa di più: che i funzionari che avessero disposto o comunque partecipato all'assunzione di personale non di ruolo, sarebbero stati personalmente responsabili di queste assunzioni, e avrebbero dovuto risarcire la stessa amministrazione dei danni finanziari a cui l'amministrazione sarebbe andata incontro per effetto di un illegittimo provvedimento di assunzione in servizio.

Effettivamente è avvenuto che altro personale sia stato assunto, e l'amministrazione si sia trovata di fronte a un fatto compiuto. Certo questa prassi così illegale ed arbitraria sarebbe decisamente da condannarsi. La condanna c'è stata con tutti gli effetti anche nel decreto n. 207, sicché, in sostanza, il decreto n. 262 non si è preoccupato tanto di vedere se vi era una necessità di vietare l'assunzione, ma si è limitato a ripetere quell'articolo 12 dicendo che, con la entrata in vigore del decreto stesso, non c'era più da parlare di altre assunzioni di personale non di ruolo. Vi sono state delle assunzioni? Credo di sì; però, da un punto di vista giuridico e di buona fede, bisognerebbe dire proprio, *imputet sibi*.

Comunque le mie dichiarazioni hanno voluto chiarire questa situazione di fatto, e mettere in rilievo come il divieto stabilito dal decreto n. 262 non era una novità, perché non era un divieto per la prima volta stabilito in una norma legislativa, ma era la ripetizione di un divieto precedente. Perciò, quando l'articolo 1 ha parlato di personale in servizio alla data di emanazione del provvedimento, avrebbe potuto dire alla data di emanazione del decreto n. 207, in quanto non poteva prescindere dall'osservanza del divieto stabilito già nell'articolo 12 del decreto n. 207 del 1947.

Sono preoccupato quindi per queste situazioni che si verificano: siamo di fronte a disposizioni di legge chiare e inequivocabili, adottate dal Governo quando era fornito di poteri legislativi, o emanate dal Parlamento, la cui violazione crea delle situazioni manifestamente illegali, illegittime. Bisogna che noi tutti teniamo presente che, quando c'è una disposizione di legge, questa deve essere osservata, altrimenti viene meno l'efficacia, il prestigio stesso delle norme emanate dal Governo in sede legislativa o dal Parlamento nell'esplicazione delle sue normali funzioni.

In ogni modo mi rimetto alla decisione che la Commissione vorrà prendere in ordine alla proposta del relatore.

MOLINAROLI, *Relatore*. Dopo le spiegazioni date dal rappresentante del Governo, non avrei nulla da aggiungere. È bene per altro, poiché si è accennato al decreto n. 207, considerare che il caso è tanto enorme che mi indurrà a fare una domanda all'onorevole Ministro, da cui forse potrà venire la conclusione più ovvia. Il decreto n. 207 è tanto esplicito, tanto draconiano e tanto rigoroso verso i rappresentanti delle amministrazioni, che è bene che la Commissione ne tenga presente il testo ricalcato in modo blando nel decreto n. 262. Quel decreto, dopo aver detto che sono vietate nuove assunzioni di personale sotto qualsiasi titolo, aggiungeva: « In caso di infrazione alle predette disposizioni i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti degli uffici o dei servizi centrali o periferici che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa, sono personalmente e solidamente responsabili delle somme erogate. La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del decreto n. 1214 e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura 13 agosto 1933, n. 1038 ».

All'articolo 12 del decreto n. 262 la norma è stata riprodotta in questa forma: « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono l'assunzione di personale non di ruolo con qualsiasi altra denominazione presso l'amministrazione dello Stato ».

Vi è da domandare: o il legislatore era già a conoscenza che qualche cosa era avvenuto in violazione del decreto n. 207, quindi la norma del decreto n. 262 — poiché una norma non può essere messa a capriccio — doveva servire a sanare questa situazione, eppure bisognerebbe sentire dal Ministro come ha avuto applicazione il rigoroso divieto del decreto n. 207.

Quando il Governo avrà risposto a questo quesito, sarà logico trarne le conseguenze.

BIMA. Vorrei porre una domanda precisa al Governo: se cioè ha perseguito coloro che hanno violato la legge; inoltre sono decisamente contrario all'emendamento proposto dal relatore.

TURCHI. Ho ascoltato gli scrupoli giuridici del Ministro. Ricordo però che nella precedente seduta il Ministro affermò che nella elaborazione della legge avremmo dovuto non distaccarci dai principî, che si possono considerare fondamentali, del decreto n. 262; che però, si era riconosciuta la necessità di alcune integrazioni, purché non fossero in contrasto con i principî generali stabiliti dal decreto. Ora, questo spostamento di data costituisce una modificazione dei principî fondamentali o una integrazione? A me pare che costituisca un'integrazione, poiché possiamo anche presumere che quel decreto n. 262 avrebbe potuto portare, come accade talvolta, un'indicazione precisa, per cui acquistava efficacia dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione. Se ciò fosse avvenuto, ogni dubbio sarebbe venuto meno.

Il ricordo del decreto n. 207 e il desiderio di vederlo applicato rigorosamente, credo che ci potrebbe portare molto lontano. Guardo invece alla realtà della situazione al momento dell'emanazione del decreto n. 207, situazione che non è cambiata sostanzialmente neppure adesso. Se c'è stata una pressione su funzionari o Ministri da parte di persone che aspiravano ad avere un'occupazione, ciò è dipeso dalla necessità di procurarsi un modo onesto di vivere. Se vi è stata da parte delle amministrazioni la mancanza di buona fede in senso giuridico, si può affermare che coloro che hanno chiesto di essere assunti fossero perfettamente a conoscenza della disposizione di legge? Non direi. E allora verremmo a danneggiare alcune persone — credo poche, perché si tratta in definitiva di un periodo di 15 giorni — le quali in perfetta buona fede, anche giuridica, hanno ottenuto quello a cui aspiravano da tempo, per risolvere il loro problema della vita.

Poiché questa legge tende a dare tranquillità a coloro che nella situazione attuale non possono averla perché minacciati di essere allontanati dal servizio e privati dello stipendio, del salario, e quindi della possibilità di vita, credo che dovremmo abbandonare certi scrupoli in questa sede, e cercare di fare con questa legge qualche cosa che sodisfi le aspi-

razioni di tutti, e rappresenti un provvedimento definitivo in tale materia.

Invito quindi, per tali considerazioni, la Commissione ad approvare la proposta del relatore.

LUCIFREDI. Debbo fare delle precisazioni in relazione a quanto ha esposto il relatore, col quale non mi trovo perfettamente d'accordo. L'onorevole Molinaroli ha osservato che l'articolo 12 del decreto n. 262, che, in sostanza, riproduce la più drastica disposizione dell'articolo 12 del decreto n. 207, potrebbe forse sembrare senza significato, tanto più in relazione ad altra norma che abroga le disposizioni precedenti, se non ci fosse stato da parte del Governo il desiderio di sanare certe situazioni che, contravvenendo al decreto n. 207, si sarebbero verificate e di cui il legislatore sarebbe stato conscio. Mi pare che l'articolo 12 del decreto n. 262 possa avere una diversa spiegazione, forse più logica. Ove si confronti il testo dell'articolo 12 del decreto n. 207 con il testo dell'articolo 12 del decreto n. 262, si vede che il primo porta una serie di eccezioni (come quelle relative all'assunzione di personale tecnico necesario per le esigenze della ricostruzione, all'assunzione di personale degli uffici regionali del lavoro, ecc.) che non si trovano più nel secondo. Allora sarebbe logico ritenere che l'articolo 12 del decreto n. 262 volesse significare questo: nel 1947 avevamo ritenuto che ci fosse il blocco con quelle eccezioni, oggi vogliamo il blocco senza eccezioni. Quindi la nuova norma avrebbe giustificazione, e avrebbe anche giustificazione la norma abrogativa, nel senso che eliminava queste eccezioni.

Comunque, per quanto si riferisce alla sostanza della questione, noi ci troviamo di fronte a un'alternativa. La disposizione dell'articolo 12 del decreto n. 207 è particolarmente drastica, ma la proposta dell'onorevole Molinaroli è giustificata perché mi pare non sia lecito fare una distinzione tra ciò che si è verificato prima del giorno 7 aprile 1948 e ciò che si è verificato dopo. In altri termini, se affermiamo che il veto c'era sulla base del decreto n. 207, dovremmo dire che le immissioni nei ruoli transitori sono ammesse soltanto per quelli assunti prima del decreto numero 207. Se noi, come ha già fatto il decreto n. 262, saniamo in qualche modo l'irregolarità della posizione di chi è stato assunto tra l'entrata in vigore del decreto n. 207 e il 7 aprile, non c'è ragione di usare un trattamento diverso per chi è stato assunto tra il 7 aprile e il 1° maggio. E allora si verifica appunto quella discordanza di cui parlava poco fa l'onorevole Ministro. Quindi, o dobbiamo dire che nei ruoli transitori non sono ammessi, contrariamente a quello che risulta dal testo attuale del decreto n. 262, tutti coloro che sono stati assunti dopo il decreto n. 207, perché sono in contravvenzione con quest'ultimo decreto, oppure, se non possiamo accedere a questa interpretazione, dobbiamo eliminare questa disparità di trattamento che non avrebbe ragione di essere, e accediamo alla proposta dell'onorevole Molinaroli.

SAILIS. Io confesso che sono turbato da questa questione. Una legge, forse per la prima volta in Italia, rigorosissima e draconiana, è stata semplicemente e candidamente violata. Quello che ha detto il Ministro mi turba anche perché egli ha parlato di buona fede, sia pure nel senso giuridico; ma qui c'entra anche la buona fede in senso morale. Quando si viola una legge così rigorosa, così apodittica, bisogna pensare che la violazione è avvenuta almeno per cause di forza maggiore, cioè perché l'amministrazione non poteva andare avanti, esplicare regolarmente le proprie funzioni senza ricorrere alla violazione della legge. Perciò, da un punto di vista teorico e formale, io sono preoccupato per quello che è avvenuto, soprattutto per le conseguenze future, perché non bisogna dimenticare che in Italia si fanno le leggi e contemporaneamente si pensa a violarle. Tuttavia, da un punto di vista pratico, mi pare che le conclusioni dell'onorevole Lucifredi non vadano trascurate. Desidererei però, se fosse possibile, conoscere il numero delle assunzioni che sono state fatte in violazione flagrante della legge.

Perciò, mentre da un punto di vista teorico e formale, tremo per l'avvenire, da un punto di vista pratico, non posso non concordare con qualunque proposta tenda ad una sanatoria delle situazioni verificatesi.

NUMEROSO. Tutte le questioni di carattere giuridico e tutte le questioni di responsabilità politica o morale sono una gran bella cosa, ma dobbiamo risolverle da un punto di vista pratico, tenendo presenti gli interessi degli impiegati, nei quali non vedo nessuna mala fede. Come è stato già fatto notare, questi impiegati tendevano ad assicurarsi un posto. Sotto questo profilo, indipendentemente da tutte le altre considerazioni, sono favorevole all'accettazione della proposta del relatore che mi sembra in sostanza accettata anche dal Ministro. Del resto, non credo che tra il 7 aprile e il 1° maggio nelle amministrazioni dello Stato si siano verificate molte assunzioni.

Sostanzialmente si tratta di concedere una sanatoria. Per queste ragioni aderisco pienamente alla proposta del relatore, e prego anche il Ministro di essere ancora più esplicitamente favorevole di quanto non si sia già manifestato.

RUSSO CARLO. Devo rispondere ad una frase dell'onorevole Numeroso. Non mi pare che nell'esame di questa legge, come nell'esame delle altre leggi, noi dobbiamo metterci dal punto di vista degli impiegati. Sono interessi che hanno la loro importanza, ma noi siamo qui con una funzione ben diversa.

Se esaminiamo questo problema ci troviamo di fronte a due aspetti. Il primo riguarda la violazione del decreto n. 207 e successivamente del decreto n. 262, problema molto grave perché il fondamento di uno Stato democratico è il rispetto delle leggi, e non vi è cosa più grave di una violazione di legge, da chiunque compiuta. Ma, come giustamente osserva l'onorevole Lucifredi, questo aspetto rimane sia con il testo del decreto numero 262, sia con il testo Molinaroli; solo che con il testo proposto nel disegno di legge abbiamo sempre la violazione dei principî della legge, e in più un trattamento di ingiustizia, in quanto usiamo un trattamento difforme a due categorie di persone che si trovano nelle stesse condizioni, e così compiamo due violazioni invece di una sola. Quindi, allo stato attuale delle cose, poiché non possiamo accedere all'ipotesi che non si aprano i ruoli transitori per coloro che sono stati assunti in violazione del decreto n. 207, perché andremmo contro la sostanza del decreto numero 262, non ci resta che accettare l'emendamento Molinaroli. Resterà il problema di un esame delle violazioni che sono state compiute. Io vorrei che l'amministrazione indicasse come sono avvenute queste violazioni, e prendesse anche dei provvedimenti contro coloro che ne sono responsabili.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Russo Carlo che, tanto da parte del Governo, quanto da parte del Parlamento, di cui questa Commissione è espressione, ci troviamo a discutere delle disposizioni di legge che devono venire incontro al soddisfacimento di un pubblico interesse, il quale attiene sia all'interesse dello Stato e dell'amministrazione, sia all'interesse del personale. Ho ricordato il decreto n. 207 in relazione al quale il collega Bima ha domandato come si sono comportate le autorità in ordine al divieto sancito dal decreto stesso. Non lo potrei dire; potrei dire però come mi sono comportato io. Dal luglio del 1946 al luglio del 1948 ho avuto l'onore di essere Sottosegretario al tesoro. Entrato in vigore il decreto n. 207, posso assicurare di non aver disposto l'assunzione di una sola unità di personale non di ruolo.

Quando mi sono stati presentati per la firma alcuni decreti di regolarizzazione di personale assunto prima del divieto posto dall'articolo 12 del decreto n. 207, io ho chiesto una dimostrazione documentata da cui risultasse che il personale era stato assunto effettivamente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207, e che l'emanazione del provvedimento formale era mancata a causa delle vicende belliche. Ho chiesto inoltre la dimostrazione che avesse prestato ininterrottamente servizio in quei determinati uffici specificatamente elencati; che avesse avuto la corresponsione dello stipendio su quei determinati capitoli di bilancio, e che unicamente per le vicende belliche non fosse stata possibile la materiale emanazione del decreto formale di assunzione in servizio; e nel decreto da me firmato venivano riprodotte tutte queste risultanze. Esso poi veniva trasmesso alla Corte dei conti, organo di legittimità preventiva, per la regolare registrazione. Credo che anche altri colleghi si siano regolati nello stesso modo; però riconosco che si sono verificate delle infrazioni.

Ora abbiamo due tesi: una dell'onorevole Molinaroli che parla di sanatoria; una interpretativa dell'onorevole Lucifredi che non ritiene necessario di riferirsi a una sanatoria, perché ricorda che l'articolo 12 del decreto n. 207, ponendo il divieto, stabiliva quattro eccezioni. Egli quindi, osserva che non dobbiamo scandalizzarci, perché si possono bene mettere d'accordo l'articolo 12 del decreto n. 207 e l'articolo 12 del decreto numero n. 262. Mi sorride molto questa interpretazione dell'onorevole Lucifredi. Non riesco però a capire come questo decreto numero 262, anche quando gli si voglia attribuire un'efficacia di sanatoria nell'articolo 12, abbia potuto eccedere anche questo fine, e abbia addirittura finito per autorizzare l'assunzione di altro personale. Qualunque sforzo esegetico, qualunque buona volontà e larghezza di vedute, si arrestano di fronte a questo risultato pratico. Non mi nascondo però che la realtà è quella espressa dall'onorevole Molinaroli. Tenendo conto quindi delle osservazioni fatte, proporrei questa nuova formula

« L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica al personale, compreso quello a ferma temporanea, assunto

nell'impiego non di ruolo, e in servizio alla data del 1° maggio 1948, sempre che all'atto dell'assunzione sussistessero le condizioni per una regolare nomina ».

TURCHI. Sono d'accordo su questa nuova formula. Vorrei però chiedere un chiarimento circa il significato delle parole: « condizioni per una regolare nomina ».

DELLE FAVE. Si potrebbe dire, anziché condizioni, requisiti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Come è noto, l'articolo 4 del disegno di legge governativo, che diventa in sostanza il primo comma dell'articolo 1, stabilisce la sua applicazione « al personale regolarmente nominato ». D'accordo con il Governo, ho portato la mia attenzione su questa dizione molto impegnativa. Tutti sanno che molte assunzioni non vennero fatte secondo i requisiti prescritti dalla legge, in modo che molte persone furono assunte in servizio senza un provvedimento formale, ossia senza l'atto amministrativo di assunzione. La dizione rigorosa « regolarmente nominato » avrebbe ristretto notevolmente la cerchia degli ammissibili nei ruoli speciali transitori. Si è ritenuto quindi di dover prescindere dall'atto formale dell'amministrazione per immettere nei ruoli transitori tutti coloro per i quali sussistessero le condizioni per una regolare nomina, anche se non era intervenuto l'atto amministrativo, il decreto ministeriale, la lettera del direttore generale, per la chiamata in servizio di quell'individuo per quella determinata mansione. Quello che è necessario e che deve restare è che, comunque, quella persona che chiede di entrare nei ruoli transitori, sia stata introdotta nell'amministrazione dello Stato, avesse quando vi entrò, i requisiti per essere assunta, ad esempio, la cittadinanza italiana. La nuova dizione rappresenta quindi un vantaggio per il personale, in modo da non rendere più difficile l'esame della sua posizione per l'immissione nei ruoli transitori, trascurando perfino quello che avrebbe dovuto esserci *ab initio*: l'atto formale dell'amministrazione.

CORBI. Queste spiegazioni mi pare che siano sufficienti a sanare soltanto certe determinate situazioni. Ma la formula: « sempre che sussistessero le condizioni per una regolare nomina » potrebbe ingenerare ancora degli equivoci, perché si potrebbe obiettare che queste condizioni per un regolare nomina non esistevano, proprio perché era in vigore il decreto n. 207 di cui abbiamo parlato. Sarebbe quindi opportuno sostituire « requisiti » a « condizioni », e in tal modo ci si riferirebbe evidentemente soltanto a condizioni soggettive.

TURCHI. Le spiegazioni date dal relatore, quanto meno nelle intenzioni, sono soddisfacenti ed io le accetto. Ma occorre usare anche una dizione che esprima fedelmente questa intenzione, e mi pare si possa farlo, sia accettando la proposta dei colleghi Delle Fave e Corbi — che però riterrei superflua in quanto non si può essere immessi nei ruoli se non si abbiano quei requisiti — sia riferendoci al precedente decreto n. 61, che riguarda non l'amministrazione dello Stato, ma gli Enti locali, e che verte sullo stesso oggetto. In questo decreto sono usati questi termini: « comunque assunti e denominati ». Il che non implica che tutti debbano essere ammessi ai concorsi interni, perché occorre avere i requisiti, che sono un'altra cosa; cioè si presume che possano essere stati assunti anche senza i requisiti, però alcuni con una denominazione, altri con un'altra. Per non lasciare fuori nessuno, si ammettono ai concorsi interni tutti coloro « comunque assunti e denominati » che abbiano quei determinati requisiti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non ho nessuna difficoltà a sostituire « requisiti » a « condizioni ». Non ho neppure difficoltà ad accettare la proposta Turchi, purché venga lasciato l'inciso: « sempre che sussistessero i requisiti ».

L'articolo 1 potrebbe allora risultare come l'avevo proposto originariamente:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto predetto, compresi quelli a ferma temporanea, sempre che all'atto dell'assunzione con qualsiasi denominazione, qualifica o remunerazione, sussistessero i requisiti per una regolare nomina ».

SAILIS. Forse sarebbe bene specificare « i normali requisiti ».

TURCHI. I requisiti sono fissati per legge.

MOLINAROLI, *Relatore*. Del resto il concetto è già espresso nella dizione « regolare nomina ».

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non ho difficoltà ad accettare questa formula del collega Molinaroli. Trovo però superflue le parole « con qualunque qualifica o denominazione », perché allora si dovrebbero aggiungere tante altre specificazioni.

Debbo ricordare in aggiunta a quello che ha detto l'onorevole Molinaroli, nei riguardi della dizione: « regolarmente nominato all'impiego statale »; che ho avuto possibilità di ascoltare i rappresentanti delle categorie

interessate, che mi hanno espresso le loro preoccupazioni in ordine a tale formula. In base al decreto-legge n. 100, del 1937, le nomine allora potevano essere considerate regolari quando fossero avvenute con un provvedimento formale di assunzione in servizio, ossia con decreto del Ministro o, per delega del Ministro, con provvedimento delle amministrazioni periferiche. Il provvedimento scritto è per sua natura, un atto formale, ma si aggiungeva una forma solenne, che poteva essere il decreto del prefetto, o altro provvedimento formale di autorità statale periferica.

Ma si è rilevato che c'è stato tutto il periodo della guerra e immediato dopoguerra, in cui l'emanazione di questi provvedimenti formali non è potuta avvenire. Io mi riferivo appunto a questa situazione quando ricordavo che, Sottosegretario al tesoro, chiedevo rigorosamente l'accertamento dell'esistenza dei requisiti per una regolare nomina, pur rendendomi conto della situazione bellica e postbellica per cui non era stato possibile emanare l'atto formale di nomina.

Ho dato perciò assicurazione ai rappresentanti delle categorie interessate che avrei proposto la modifica dell'articolo 4 del testo governativo nel senso che, purché fossero esistiti i requisiti, le condizioni per una nomina regolare, sarebbe stata ugualmente possibile l'immissione nei ruoli transitori.

Non ho, quindi, difficoltà ad accettare la nuova formula che corrisponde in modo abbastanza chiaro al pensiero della Commissione; solo, ripeto, eliminerei le parole « qualifica e remunerazione », perché più parole si aggiungono e più dubbi si possono determinare.

TURCHI. Domando al relatore se ha difficoltà ad accettare la dizione: « comunque assunti e denominati ». Il Ministro ha espresso la sua intenzione di evitare che le assunzioni avvenute nel periodo bellico e post-bellico senza un atto formale di nomina, possano pregiudicare l'aspettativa dei dipendenti dello Stato. Se usassimo la dizione del decreto n. 61, ogni dubbio sarebbe risolto.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Accetto che si dica: « comunque assunti e denominati », purché si aggiunga: « sempre che vi siano i requisiti ».

CORBI. Anche io insisto in questo senso, perché, se questa dizione fosse accolta, non avrei più necessità di presentare un emendamento, che avevo intenzione di proporre, all'articolo 5 e che riguarda una parte del personale dello Stato, i dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Esiste infatti una circolare del Ministero della pubblica istruzione che fa noto agli interessati che la Commissione centrale per l'avventiziato ha ravvisato la necessità di licenziare coloro che erano stati assunti per sostituire i richiamati alle armi e che non erano stati licenziati al loro ritorno. Accogliendo questa dizione, sarebbe superata anche la necessità di chiarire questo punto.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. A questo caso abbiamo già provveduto con un altro provvedimento legislativo che attualmente è all'esame del Senato: è il 1497, che è già stato approvato dalla nostra Commissione e in base al quale tutti coloro che erano stati assunti in servizio in sostituzione di personale richiamato alle armi e che poi non erano stati licenziati, resteranno in servizio. Anzi abbiamo ricongiunto le anzianità del *prius* e del *postea*.

MOLINAROLI, *Relatore*. Accetto la proposta del Governo.

NUMEROSO. In questo articolo 1, invece di dire: « alla data di entrata in vigore del decreto predetto »; io inserirei senz'altro la dizione esplicita: « alla data del 1° maggio 1948 ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Effettivamente è giuridicamente più preciso.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal relatore e accettato dal Governo risulta in definitiva così formulato:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data del 1° maggio 1948, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti e denominati, sempre che all'atto dell'assunzione sussistessero i requisiti per una regolare nomina ».

Questo comma dovrebbe precedere i due comma che attualmente compongono l'articolo 1 del progetto governativo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Propongo la sostituzione nel primo comma nelle parole: « nella quale è chiesto il collocamento nel ruolo speciale » con le parole: « nei cui ruoli speciali sia stato chiesto il collocamento ».

PRESIDENTE. Su questo primo articolo vi sono anche due emendamenti dell'onorevole Turchi. Uno diretto a sopprimere, nel primo comma di quello che era l'articolo 1 del progetto governativo, l'inciso: « corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti ».

Il secondo, sempre nello stesso comma, tendente a sostituire l'inciso: « per il titolo di studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita può farsi riferimento agli atti in possesso dell'amministrazione », con il seguente: « per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti può farsi riferimento agli atti in possesso dell'amministrazione »; in linea subordinata, sopprimere quest'ultimo inciso.

TURCHI. L'illustrazione di questi emendamenti mi pare superflua. Io mi sono riferito al parere del Consiglio di Stato, che si è già espresso in modo conforme all'emendamento. Il Consiglio di Stato, cioè, ha giudicato che l'amministrazione deve essere in possesso dei titoli che si richiedono in occasione della presentazione della domanda di immissione nei ruoli transitori e che è perfettamente inutile, quindi, ripresentare la documentazione già in possesso dell'amministrazione.

Il secondo emendamento è il complemento del primo. Per dimostrare il possesso dei requisiti, si fa riferimento agli atti che sono presso l'amministrazione. È chiaro che, quando si tratti di documenti che per qualsiasi ragione mancassero nella cartella dell'impiegato, il richiedente dovrà esibirli.

Questi però sono casi eccezionali, perché tutti gli impiegati, se non all'atto preciso dell'assunzione, hanno successivamente dimostrato di possedere i requisiti necessari.

In sostanza, io ritengo questa disposizione del disegno di legge superflua, tale da arrecare, sia pure involontariamente, un onere, che può essere risparmiato agli impiegati che attendono l'immissione nei ruoli.

RUSSO CARLO. Io sono contrario a questi emendamenti dell'onorevole Turchi, che mi sembrano in contrasto con quello approvato al primo comma che comprende la dizione: « comunque assunti e denominati ». Noi riconosciamo l'esistenza di uno stato di fatto, per cui le assunzioni non sono sempre avvenute con quelle norme a cui si richiama il Consiglio di Stato, perché il parere del Consiglio di Stato non si riferisce ad un periodo anormale, ma allo stato normale. Non possiamo dimenticare che questo disegno di legge si riferisce proprio ad uno stato di cose anormale provocato dalla guerra e dal dopoguerra, di guisa che non ci si può riportare alle norme del periodo di normalità.

Ora, poiché ritengo che ci siano molti casi in cui l'amministrazione non ha, a tutto oggi, la documentazione prescritta, bisogna mantenere il testo così come è proposto nel disegno di legge. Il respingere il primo emendamento dell'onorevole Turchi porta, per logica naturale, a respingere anche il secondo, che non è altro che una conseguenza del primo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Questi emendamenti io li considero di forma, perché è ben lontano dalla mente del relatore e da quella del rappresentante del Governo richiedere nuovi requisiti oltre quelli normalmente prescritti.

Del resto, nel testo proposto si precisa quali sono i titoli necessari: e si precisa che i requisiti sono quelli che dovevano esserci all'atto dell'assunzione; quindi la dizione è chiarissima; e, poiché si tratta di emendamenti che in sostanza non hanno alcuna influenza, vorrei pregare l'onorevole Turchi di non insistere su essi.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Voglio far presente alla Commissione che la massa del personale non di ruolo di cui ci occupiamo per la sistemazione nei ruoli transitori è costituita da due categorie: una categoria è quella degli assunti in base alle disposizioni del decreto-legge n. 100, del 1937; e in quella occasione si è osservata una certa regolarità nelle assunzioni, esigendo regolarmente la presentazione dei documenti. L'altra categoria è quella degli assunti durante la guerra e nel dopoguerra. Per questi, la documentazione non è stata richiesta con tutto il rigore necessario. Vi sono moltissime persone assunte o perché reduci o per le esigenze di determinati organismi sorti immediatamente dopo la liberazione del nostro territorio — alludo all'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo nei suoi varî settori, dalla epurazione, ai profitti di regime, alla liquidazione dei beni fascisti, al Ministero per la Costituente, al Ministero per l'assistenza postbellica e ad altri organismi che ora sono scomparsi — nei quali casi una regolare presentazione dei documenti non si è avuta.

Noi potremmo anche accettare l'emendamento dell'onorevole Turchi, però la sua formula mi preoccupa; perché, dopo che l'interessato avrà presentato la domanda, l'amministrazione andrà a vedere nel fascicolo se ci sono tutti i documenti e dovrà richiedere quelli mancanti. Il che porterebbe indubbiamente ad una notevole perdita di tempo, mentre, tanto nel testo governativo quanto nel testo Santi-Di Vittorio, è previsto un termine perentorio tanto per la presentazione della domanda quanto per la presentazione dei documenti. Tutto ciò porterebbe quindi ad un ritardo nell'inquadramento nei ruoli transi-

tori, e ciò sarebbe indubbiamente nocivo all'interesse pubblico, sia delle amministrazioni che del personale. Ritengo quindi preferibile che l'onorevole Turchi non insista sui suoi emendamenti.

TURCHI. Non insisto sugli emendamenti, essendo stato precisato e consacrato che si fa riferimento ai soli requisiti previsti dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di un primo comma all'articolo 1, proposto dal relatore e accettato dal Governo:

« L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1° maggio 1948, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti e denominati, sempre che all'atto dell'assunzione sussistessero i requisiti per una regolare nomina ».

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione il primo comma dell'articolo 1 (che diverrà secondo comma) modificato con l'emendamento proposto dal relatore e accettato dal Governo:

« Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali non di ruolo interessati debbono farne domanda in carta legale, corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, all'amministrazione presso la quale prestano servizio. Questa, nel caso previsto dall'articolo 2 del predetto decreto, le trasmette con un rapporto informativo all'amministrazione nei cui ruoli speciali sia stato chiesto il collocamento. Per il titolo di studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita può farsi riferimento agli atti in possesso dell'amministrazione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 (che diverrà terzo comma) nel testo originario:

« La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già stata compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da questa data ».

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Erezione in ente di diritto pubblico della Fondazione « Gerolamo Gaslini » con sede in Genova. (1594).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca successivamente la discussione del disegno di legge: Erezione in ente di diritto pubblico della Fondazione « Gerolamo Gaslini » con sede in Genova.

Il relatore, onorevole Rossi, ha facoltà di riferire.

ROSSI PAOLO, *Relatore*. L'Istituto ospedaliero « Giannina Gaslini » in Genova è un istituto di primissimo ordine e funziona da una dozzina di anni. È un complesso notevolissimo, tra i migliori d'Italia, per la cura dei bambini. Il donatore, che è sempre vivo, ha impegnato grandissima parte del suo enorme patrimonio in questo ospedale.

Presentemente si è arrivati — e la relazione ne dà notizia — alla revoca del consorzio che doveva presiedere all'amministrazione, mentre il fondatore stesso, giovandosi della disposizione dell'articolo 4 dello statuto dell'ente, ne ha assunto personalmente l'amministrazione.

Adesso il Gaslini vuole compiere un secondo atto di larghissima liberalità, cioè regalare tutto il suo patrimonio ad una fondazione parallela che avrebbe come scopo il finanziamento dell'ospedale. Io mi sono domandato perché ci fosse bisogno di questo sdoppiamento, dato che la fondazione « Giannina Gaslini » già esiste. Il motivo c'è, e consiste nel fatto che le opere pie sono molto anelastiche amministrativamente; il complesso dei beni Gaslini è formato da beni azionari e non da patrimonio immobiliare, e richiede quindi, per la sua utile gestione, una certa elasticità che l'opera pia difficilmente potrebbe assicurare per la sua stessa natura giuridica.

Debbo dire, senza rimprovero per nessuno, che la relazione che accompagna il disegno di legge è molto lontana dall'essere un esempio di bello stile giuridico e grammaticale. In essa si dice che il Gaslini ha donato e trasferito alla fondazione il suo patrimonio costituito da 22 titoli, 21 dei quali sono rap-

presentati da società anonime, delle quali come tutti sanno, la proprietà non spetta a nessuno. Si può essere proprietari di tutto o di parte del pacchetti azionario, ma non si può avere la proprietà della società.

Tuttavia non mi preoccupa tanto la questione di forma quanto la sostanza delle cose. Di queste società, evidentemente, alcune sono tali che il pacchetto azionario appartiene nella maggioranza al donatore; ma altre, come i Fondi rustici, la Banca Belinzaghi, l'Unione Adriatica di Sicurtà, ecc. sono certamente società di cui il Gaslini ha soltanto una parte delle azioni, in alcuni casi molto lontana dal raggiungere la maggioranza.

Alcune di queste società vanno benissimo; altre possono essere società di rischio, di cui non conosciamo bene la sorte. Ma queste preoccupazioni mi paiono tutte superate e superabili facilmente per il fatto che nessun rischio può correre ormai la fondazione « Giannina Gaslini ». La fondazione « Gerolamo Gaslini » è una amministrazione del tutto distinta da quella dell'ospedale, non l'appesantisce, non la compromette in alcun modo neppure indiretto e la soluzione scelta evidentemente va bene.

Ci sarebbero delle piccole osservazioni di carattere formale da fare. Si dice nella relazione che oltre i 22 cespiti indicati, costituiranno il patrimonio della fondazione « i valori liquidi che risulteranno al momento dell'erezione in ente morale della fondazione ». Quali sono questi valori liquidi? Tutti quelli che il Gaslini intenderà conferire. Quindi c'è una certa imprecisione di linguaggio, che però non deve preoccuparci soverchiamente.

Può sorgere in taluno anche il sospetto, derivante dall'articolo 4 del disegno di legge: che ci sia una vaga intenzione del donatore di non pagare imposte. Potrebbe quindi esserci un danno per l'Erario, che non riscuoterebbe, per esempio, l'imposta progressiva sul patrimonio, ma ci tranquillizziamo pensando che questo danno andrebbe a completo beneficio di un'opera pia.

Per questi motivi sono sostanzialmente favorevole al disegno di legge, anche perché nell'articolo 5 dell'atto costitutivo è detto che entro un anno, sotto pena di decadenza, deve avvenire il riconoscimento giuridico della fondazione. Il termine di un anno scade il prossimo 28 novembre.

Un'altra considerazione che mi ha spinto a esprimere parere favorevole è questa: che nell'articolo 6 si prevede che lo statuto organico della fondazione e le eventuali successive modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'industria e commercio. Perciò quelle incertezze che ci possono ancora essere, potranno trovare sodisfazione nello statuto organico che sarà in seguito esaminato con maggior cura.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio l'onorevole Rossi per la sua chiara ed esauriente relazione che ha posto bene in evidenza lo scopo per cui viene creato questo ente. Come ha rilevato il relatore, vi possono ancora essere dei dubbi, ma di fronte all'articolo 6 che demanda al Ministero l'approvazione dello statuto organico, si può stare tranquilli.

Mi richiamo all'urgenza, perché il provvedimento possa andare al più presto al Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

È eretta in Ente di diritto pubblico, con sede in Genova, la « Fondazione Gerolamo Gaslini », che trae origine dall'atto costitutivo 28 novembre 1949, a rogito del notaio Schiaffino in Genova, con il quale il Cavaliere del lavoro Gerolamo Gaslini trasferisce in proprietà alla fondazione stessa tutto il suo patrimonio valutato in lire 1.332.838.040, oltre i valori liquidi che risulteranno al momento del trapasso della gestione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

La Fondazione ha per iscopo, in linea principale, di esercitare la difesa e l'assistenza dell'infanzia e della fanciullezza in tutte le sue forme, mediante il potenziamento dell'Istituto « Giannina Gaslini », costituito dallo stesso fondatore ed eretto in ente morale con regio decreto 5 settembre 1940.

All'uopo, la Fondazione gestirà il suo patrimonio e devolverà al detto istituto le proprie rendite, salvo le particolari destinazioni previste dallo statuto e, occorrendo, cespiti del patrimonio stesso.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

La « Fondazione Gerolamo Gaslini », pur non rivestendo il carattere di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, fruisce delle disposizioni di favore vigenti o che saranno emanate nell'interesse degli istituti operanti nel quadro della legge suddetta.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, disciplinata dal decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, relativamente ai beni trasferiti dal fondatore.

Le somme pagate fino alla data predetta non sono rimborsabili.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

La « Fondazione Gerolamo Gaslini » è posta sotto l'alta vigilanza del Ministro dell'interno.

Sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'interno il bilancio annuale ed il conto consuntivo, il regolamento organico del personale e quelli relativi all'ordinamento ed al funzionamento della Fondazione stessa, nonché le deliberazioni riguardanti l'alienazione e la trasformazione del patrimonio immobiliare.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

« Lo statuto organico della Fondazione e le eventuali successive modificazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio ».

LUCIFREDI. Prima di chiudere la discussione sugli articoli di questo disegno di legge, desidero esprimere il mio plauso al fondatore Gerolamo Gaslini, per la erezione di questa opera che da vita oggi e darà vita domani al più moderno istituto nel campo delle cure per i bambini che abbia l'Italia. Egli ha dimostrato di volersi rendere benemerito della sua città di adozione, destinando anche all'Istituto i proventi di una complessa attività di lavoro.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo a quello che ha detto l'onorevole Lucifredi, perché il gesto di Gerolamo Gaslini è veramente un atto di coraggio e di generosità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6:

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Applicazione per l'anno 1949 ai comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. (1478).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, infine, reca la discussione del disegno di legge: Applicazione per l'anno 1949 ai comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

L'onorevole Quintieri, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. Come è noto, nell'immediato dopoguerra, per provvedere ai bisogni dei comuni, in gran parte deficitari, lo Stato assunse l'obbligo della integrazione dei bilanci, che veniva fatta in parte mediante contributo statale ed in parte con l'autorizzazione a contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti o presso altri istituti.

Il decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, ritenendo in via di assestamento il processo di regolarizzazione delle finanze degli enti locali, disponeva una certa riforma del testo unico 14 settembre 1931 e faceva delle concessioni sulle entrate di pertinenza dello Stato in compenso dell'abolizione della integrazione dei bilanci, ritenuta troppo onerosa per il bilancio statale, oltre che idonea a facilitare una finanza locale non sufficientemente rigida ed oculata.

Venne però mantenuta l'integrazione per i comuni gravemente danneggiati da eventi bellici, consentita espressamente dall'articolo 19; e rimaneva ancora ferma l'integrazione in favore dei comuni della provincia di Gorizia, per cui l'articolo 27 del citato decreto stabiliva: « Per i comuni della provincia di

Gorizia che non possono raggiungere il pareggio economico dei propri bilanci con i mezzi previsti dall'articolo 322 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, può essere autorizzata, limitatamente all'anno 1948 con la procedura di cui al precedente articolo 19, la concessione di contributi in capitale, da parte dello Stato, in misura che non potrà in nessun caso superare l'importo di quelli concessi per l'anno 1947 ».

Come si vede, per tali comuni veniva eliminato il contributo in mutui, sempre dannoso alla finanza comunale, poiché i mutui contratti debbono essere successivamente estinti, e si bloccava l'entità del contributo statale nei limiti di quello concesso per l'anno 1947.

Il contributo era limitato al solo anno 1948. Però l'esercizio successivo ha dimostrato in parecchi comuni della provincia di Gorizia le stesse deficienze, per cui non è stato possibile pareggiare i bilanci. Trattandosi di comuni trasferiti all'amministrazione dell'Italia solo il 15 settembre 1947, che vivono in gravi difficoltà a causa della crisi economica derivante dalle dolorose mutilazioni territoriali che hanno stroncato, per molti di essi, la vita economica, difficoltà aggravata inoltre dall'afflusso di profughi istriani, e dimostratasi l'impossibilità di pareggiare i bilanci con i mezzi normali, si propone, col disegno di legge in esame, l'estensione della norma legislativa anche per l'esercizio 1949, entro il limite massimo di 100 milioni, che corrisponde ai bisogni dei comuni deficitari.

Data l'opportunità del provvedimento legislativo che viene incontro ai bisogni di comuni di frontiera così duramente provati, esprimo piena adesione al disegno di legge e ne raccomando l'approvazione. Avverto inoltre che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Le disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci dei comuni della provincia di Gorizia, hanno effetto anche per l'anno 1949.

Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potrà superare l'importo complessivo di lire 100.000.000, da ripartirsi fra i comuni deficitari, su proposta della commissione centrale per la finanza locale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Per gli effetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la spesa di lire 100.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sarà compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Erezione in ente di diritto pubblico della Fondazione « Gerolamo Gaslini » con sede in Genova (1594):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 1 |

(*La Commissione approva*).

Applicazione per l'anno 1949 ai comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 (1478):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 1 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amadeo, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi, Cremaschi Carlo, De Michele, Delle Fave, Donatini, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Negrari, Nasi, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Resta, Riva, Roselli, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Tupini, Turchi.

*Sono in congedo:*

Carpano Maglioli, Carignani, Montelatici.

**La seduta termina alle 11,30.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI